



*AdV*

# COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA di NAPOLI

Comune di POGGIOMARINO  
Città Metropolitana di Napoli

N. 0015451 uscita

del 31/05/2017 ora 12:57



2017/15451

ORDINANZA N° 104 31 MAG. 2017

## IL SINDACO

**PREMESSO** che pervengono al Comune di Poggiomarino, segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza sul territorio comunale di aree libere e terreni incolti, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

**TENUTO CONTO** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, degli appezzamenti di terreno, sia all'interno che fuori dal centro abitato, comportano il diffondersi di vegetazione, rovi e sterpaglie che, con le temperature elevate, sono le cause principali di incendi e favoriscono altresì il proliferare di animali in genere ed in particolare di topi, serpenti e insetti nocivi;

**RITENUTO** necessario, onde evitare la recrudescenza del fenomeno, predisporre idonee misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

**Vista** la legge n.353/2000 - Legge quadro in materia di incendi boschivi;

**Visto** il Titolo III del D.Lgs n. 139/06 in materia di prevenzione incendi boschivi;

**Visto** il comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2016;

**Visto** il D.L. IO dicembre 2013 n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014 n. 6;

**Vista** la legge n.225/92 - Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

**Visto** il D.Lgs n.267/2000 - in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il D.Lgs n.152/2006 - norme in materia ambientale;

**Visto** il D.Lgs n.285/92 - Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.30 del 12/07/2016;

**Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

## ORDINA

- ai proprietari c/o conduttori di aree agricole e terreni non coltivati, incolti e abbandonati, di provvedere, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, stoppie fresche e arbusti, al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si propendono sulla sede o sul ciglio di strade pubbliche nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro;
- fino al 30 settembre 2017, è fatto divieto:
  - di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria c/o incolti;

b) di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate.

## SANZIONI

- in caso di mancata pulizia delle aree e terreni privati, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.00; se oltre all'incuria si dovesse accertare anche l'abbandono di rifiuti, si procederà altresì ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in caso di mancata rimozione e pulizia di arbusti, siepi e rami che si propendono sulla sede stradale o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, sarà applicata una sanzione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/92;
- In caso di procurato incendio, causato dall'esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio procurato entro il 30 settembre c.a. verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n° 353. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n°689; a carico degli inadempienti/responsabili, verrà altresì inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Per il reato di combustione di rifiuti depositati in aree non destinate a discarica è prevista la condanna da due a cinque anni di carcere che può essere aggravata se ad appiccare il rogo sono aziende e non individui (Legge 6/2014).

## DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e che, per i provvedimenti di competenza, venga trasmessa:

Alla Tenenza Carabinieri di Torre Annunziata  
Al Comando Carabinieri di Poggiomarino;  
Al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano  
Al Nucleo Volontari di Protezione Civile;  
Al Settore Ambiente Comunale.  
Al Settore Polizia Locale

## INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li 31/05/2017

IL SINDACO  
Dott. Pantaleone ANNUNZIATA

